

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 17/11/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato in data 05.04.2013, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 51 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF per ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), chiedendo in particolare il rimborso di spese, commissioni ed oneri pagati all'intermediario o non ancora maturati al momento dell'estinzione, per complessivi € 782,00, oltre alla rifusione delle spese legali e di procedura.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, per quanto qui rileva, ha sostenuto la rispondenza del modulo contrattuale utilizzato ai dettami dell'art. 125-sexies TUB e della normativa secondaria di settore; ha sostenuto l'inapplicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore; ha chiarito che la quota parte non maturata degli oneri *recurring* è già stata rimborsata; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, e della "*provvigione dell'intermediario del credito*"; ha precisato che nessun onere *upfront* deve essere rimborsato a parte ricorrente in quanto tali voci si riferiscono unicamente alla

fase di trattativa e di formazione del contratto; ha evidenziato che, come risulta dall'allegato al modulo SECCI, i soggetti intermediari del credito svolgono esclusivamente attività propedeutiche alla stipulazione del finanziamento; ha dichiarato di aver già provveduto a rimborsare quanto dovuto relativamente agli oneri assicurativi secondo quanto comunicato dalla compagnia assicuratrice, in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. L'intermediario ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste ed argomentando in ordine all'applicabilità diretta della sentenza "Lexitor".

DIRITTO

Il Collegio,

- richiamati i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), la quale ha stabilito che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*;
- ritenuto che, sulla questione relativa alla diretta applicabilità della sentenza "Lexitor" anche ai rapporti privatistici interni a tutti gli stati membri, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha fugato ogni dubbio, giustamente osservando che *"poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"*; traendone la corretta conclusione per cui *"non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova*

ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;

- rilevato che, sul piano applicativo, la medesima decisione 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;* (ii) *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*

- ritenuto pertanto che, per l’equa riduzione del costo totale del credito a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, il cliente abbia diritto, in generale: 1) alla restituzione della quota parte non maturata dei costi *recurring*, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue, conformemente a quanto stabilito da tempo dai Collegi ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); 2) alla restituzione dei costi *up-front* secondo il diverso criterio della curva degli interessi in base al piano di ammortamento;

- atteso che nelle voci da rimborsare alla parte ricorrente rientrano anche le provvigioni riconosciute alla rete di vendita, in quanto dal quadro normativo disegnato dalla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, emerge chiaramente il diritto del cliente/consumatore di rivolgersi al solo intermediario per ottenere l’equa riduzione del costo totale del credito, essendo irrilevanti, nei suoi confronti, i rapporti fra l’intermediario e la propria rete distributiva (e fatto salvo ovviamente il diritto per l’intermediario medesimo, nella propria libertà imprenditoriale, di regolare opportunamente tali rapporti o di recuperare eventuali somme versate a terzi attraverso le opportune azioni di rivalsa all’interno della rete distributiva);

- ritenuto pertanto che, dall’esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri su enunciati e tenuto conto dei rimborsi parziali pacifici fra le parti, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 494,77, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata, redatta con esplicita distinzione fra costi *up-front* e costi *recurring*:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10			Tasso di interesse annuale				6,90%	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				57,50%	
				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				36,36%	

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni a X per perfezionamento del finanziamento				324,00	Upfront	36,36%	117,80		117,80
commissioni a X per gestione del finanziamento				324,00	Recurring	57,50%	186,30	186,30	0,00
provvigioni intermediario				1.036,80	Upfront	36,36%	376,97		376,97
Totale				1.684,80					494,77

- accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 494,77.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA